

(N. 1513)

DISEGNO DI LEGGE

*Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 1981
(V. Stampato n. 2690)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

e dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 luglio 1981*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, concernente trattenimento in servizio dei colonnelli dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette forze armate, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, secondo comma, sono premesse le parole: « Fino al 31 dicembre 1982 »;

all'articolo 2:

al primo comma, dopo le parole: « Dal 31 dicembre 1980 », sono aggiunte le seguenti: « e fino al 31 dicembre 1982 »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per i tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da prendere in esame per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, transitano nella posizione di " a disposizione " ai sensi del precedente comma, si applicano le norme dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Ai predetti ufficiali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 17 della citata legge, quale modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante ».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 26 giugno 1981, n. 335, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 giugno 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Trattenimento in servizio dei colonnelli dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, richiamati in servizio ai sensi della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e modifiche alle norme di avanzamento dei tenenti colonnelli delle predette Forze armate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, concernente proroga del termine previsto dagli articoli 15 e 17 della predetta legge n. 804, per il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia dello Stato;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, al fine di assicurare la funzionalità di enti e reparti di rilevante importanza, di consentire la permanenza in servizio dei colonnelli già richiamati ai sensi della menzionata legge n. 52 del 1979 o collocati in soprannumero a norma della legge n. 804 del 1973, nonché di assicurare la promozione al grado superiore di una aliquota dei tenenti colonnelli collocati a disposizione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che alla data del 1° novembre 1980 si trovino nella posizione di richiamati in servizio

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

in applicazione del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52, possono permanere in servizio fino al 31 dicembre 1982 sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado.

I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultino in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio provvisti di incarico, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado, sino ad un massimo di tre anni dalla data sotto la quale avrebbero dovuto essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 804.

Gli ufficiali di cui al presente articolo qualora rinuncino a ricoprire gli incarichi loro assegnati sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di assegnazione dell'incarico.

ARTICOLO 2.

Dal 31 dicembre 1980 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al sessanta per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte per l'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano transitati a disposizione possono chiedere il passaggio in detta posizione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. Nei confronti di detti ufficiali si applicano gli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; essi sono valutati dopo che siano stati almeno due anni provvisti di incarico nella posizione di a disposizione.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Fino al 31 dicembre 1982 i colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza che risultino in soprannumero ai contingenti massimi previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio provvisti di incarico, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età relativo al proprio grado, sino ad un massimo di tre anni dalla data sotto la quale avrebbero dovuto essere collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 804.

Identico.

Articolo 2.

Dal 31 dicembre 1980 e fino al 31 dicembre 1982 le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al sessanta per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento qualora le vacanze disponibili nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo risultino inferiori a detta percentuale.

Identico.

Per i tenenti colonnelli compresi almeno per la prima volta nelle aliquote di ruolo da prendere in esame per la promozione nel servizio permanente effettivo, determinate il 31 ottobre 1974, che, valutati con giudizio di idoneità senza iscrizione in quadro, transitano nella posizione di « a disposizione » ai sensi del precedente comma, si applicano le norme dell'articolo 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Ai predetti ufficiali si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 17 della citata legge, quale modificato dall'articolo 1-bis del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ARTICOLO 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120 milioni per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 2802 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1981.

PERTINI

FORLANI — LAGORIO — ANDREATTA.

Visto, *il Guardasigilli* ad interim: DARIDA.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 3.

Identico.